

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 968}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZOPPETTI, GRAMEGNA, BRINI, COLONNA, POCETTI,
ANGIUS, BELARDI MERLO ERIASE, BERTANI ELETTA,
FACCHINI, FORTUNATO, FURIA, LODOLINI FRANCESCA,
MICELI VINCENZO, MIGLIORINI, NOBERASCO, RAMELLA,
ROSOLEN ANGELA MARIA, OLIVI, BALBO di VINADIO,
RAICICH, TESSARI ALESSANDRO, GUASSO, CERAVOLO,
CARRÀ, CACCIARI, de CARNERI, BARACETTI, BOCCHI,
TANI, IANNI, CIUFFINI, CANULLO, PERANTUONO,
MARRAFFINI, AMARANTE, LAMANNA, MANCUSO, MAC-
CIOTTA, SICOLO**

Presentata il 22 dicembre 1976

Disciplina del rapporto di lavoro e formazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presentazione alla Camera della presente proposta di legge in materia di « disciplina del rapporto di lavoro e formazione » e di quella presentata al Senato (con n. 84) « sul preavviamento al lavoro dei giovani inoccupati » (relativa a servizi e opere di pubblica utilità e di pubblica amministrazione), i gruppi parlamentari comunisti della Camera e del Senato hanno inteso completare le proposte politiche in termini complessivi sull'occupazione giovanile.

Il punto da cui siamo partiti nel proporre alla gioventù e al paese una battaglia per provvedimenti immediati e concreti nei confronti dei giovani in cerca di prima occupazione è quello del giudizio di allarme per i rischi che presenta la situazione economica e sociale.

La linea delle forze politiche, sindacali e sociali non è certamente omogenea, in

materia di inoccupazione e disoccupazione giovanile.

All'interno del padronato ed anche in uomini e forze moderate e conservatrici è emersa con insistenza una linea di riconversione industriale che punta allo spostamento di risorse urgenti in direzione di una riorganizzazione puramente aziendale della nostra struttura produttiva, tesa ad un semplice riammodernamento, ma operando per uno sfruttamento intensivo della forza lavoro.

Questa linea determina certamente un ridimensionamento della struttura produttiva, indebolisce ulteriormente la collocazione internazionale del Paese e non serve a spostare e a diversificare l'asse della nostra struttura industriale.

Anche la polemica espressa da diversi economisti sul costo unitario del lavoro e sull'azione del salario reale va proprio nel-

la direzione tesa a ricostruire margini di competitività ai nostri prodotti, come pure l'impostazione data dal Governo in materia di politica monetaria ed economica e quella assistenziale sui problemi della mobilità e della disoccupazione rappresentano vistosamente un avallo alla linea selvaggia di ristrutturazione aziendale che tende, in virtù della logica capitalistica, a contrapporre produttività e occupazione e a fondare in tal modo le possibilità di ripresa sulla riduzione della base occupazionale.

Noi partiamo, per ciò che ci riguarda, dalle conseguenze drammatiche a cui questa linea porterebbe nei riguardi delle masse dei giovani in cerca di prima occupazione. Innanzitutto essa si risolverebbe in una segmentazione nuova sul mercato del lavoro: da un lato creerebbe un esercito industriale di riserva costituito da parte degli espulsi dai processi produttivi, dall'altro lato la enorme massa di « sovrappopolazione relativa » (giovani, donne, inoccupati).

Per questa via intere fasce d'età e di popolazione subirebbero un processo di emarginazione dal lavoro produttivo anche per l'obiettivo disparità di forza contrattuale di cui dispongono sul mercato del lavoro. Insieme a questa linea va già avanti un fenomeno parallelo di crescita abnorme dell'area della marginalità. Questa è una caratteristica della situazione della crisi e di divaricazione tra le varie fasce di reddito, di una affluenza anarchica delle fasce deboli (specie donne) sul mercato del lavoro, disposte anche alle forme più marginali e precarie di lavoro, per poi ritirarsene in fase di ripresa.

Già oggi registriamo a questo riguardo il formarsi di un vero e proprio mercato del lavoro clandestino (pensiamo alla maggiore affluenza di donne e di giovani laureati e diplomati nelle liste di collocamento) tale da ricostruire entro il tessuto del paese quelle fasce di « equilibrio da sottoccupazione » (lavoro precario, marginale, lavoro nero e a domicilio, doppio lavoro) su cui far leva per una ripresa non qualificata e foriera di ben più gravi squilibri. Quello che vogliamo dire, in questa premessa politica, è che dalla crisi, se non si stabilisce subito il massimo di controllo e di direzione consapevole dei processi di ristrutturazione, potrebbe uscirne una dequalificazione e un deterioramento profondo del tessuto operaio e produttivo del paese.

Ed è proprio tenendo conto dei pericoli dello scatenarsi di tensioni incontrollate sul mercato del lavoro e di una divaricazione nel fronte stesso dei « poveri », tra espulsi dai processi produttivi e giovani in cerca di prima occupazione, che siamo partiti nel caratterizzare le nostre proposte di legge in materia di occupazione giovanile.

Ci siamo preoccupati di costituire un grande terreno di aggregazione di questi strati giovanili che stanno subendo una gravissima disgregazione, in modo particolare nel Mezzogiorno.

L'obiettivo nostro è duplice: da una parte unificare socialmente e politicamente questa parte di potenziale di forza lavoro, organizzarla e farla pesare nello scontro sugli indirizzi della riconversione industriale e nella ristrutturazione del settore della pubblica amministrazione: dall'altra canalizzare l'affluenza spontanea sul mercato del lavoro e soprattutto stabilire per tale via un rapporto non momentaneo di fasce di giovani e di donne con il lavoro, ma che guardi alla prospettiva di una occupazione stabile e qualificata. È emerso in questa fase della nostra vita un nuovo soggetto della questione giovanile: i giovani in cerca di lavoro produttivo e qualificato.

L'obiettivo emergente è di indicare ad essi, ai giovani, come facciamo con questa proposta di legge, la via della saldatura con il movimento operai per allargare il respiro e il consenso all'indicazione strategica contenuta nelle vertenze operaie.

Onorevoli colleghi, a nostro avviso riteniamo sbagliato riproporre, nella situazione attuale, misure puramente assistenziali e di sussidio verso la disoccupazione giovanile (linea Andreatta) e non andare invece con una linea realista e non certo in contraddizione con le grandi trasformazioni di cui il Paese ha bisogno nella sua struttura sociale e produttiva: una linea che saldi l'emergenza alla prospettiva, una linea che si renda consapevole insieme della drammaticità e del carattere strutturale della disoccupazione giovanile.

Attuare la programmazione.

Il problema che sta di fronte al Parlamento e al movimento democratico, è il fatto che nei paesi capitalistici e con conseguenze ancor più drammatiche nel nostro, ci sono ostacoli oggettivi che si frappongono all'avanzamento di una linea reale che permetta l'entrata dei giovani sul

mercato del lavoro. Ciò è la conseguenza del fatto che, non avendo operato una politica di programmazione democratica, non esiste neanche uno strumento di politica economica che regoli il rapporto istruzione economica, processi formativi (sbocco professionale, struttura scolastica) domanda di lavoro. L'esempio di questa forte stortura ci viene dalla formazione per il lavoro, la quale è stata progressivamente espulsa dalla scuola e sottratta al controllo pubblico per determinare la massima flessibilità e la massima decisionalità padronale dell'uso della forza lavoro.

Di qui il fenomeno apparentemente paradossale della esclusione dei giovani dal mercato del lavoro, del suo segmentarsi in fasce particolari d'età e di qualificazione, del dato di evidente « follia » del capitalismo maturo che è la disoccupazione intellettuale.

Fin dall'inizio degli anni 60 e in pieno boom economico, il processo di scolarizzazione è profondamente segnato dalla mancanza di prospettive di sbocco; è profondamente squilibrato il nesso scuola-economia, offerta e domande di lavoro (da ciò la crisi delle varie teorie apologetiche sul mercato del lavoro).

Da ciò la situazione fortemente non omogenea che si è creata sul mercato del lavoro che fa registrare affollamento in settori in cui c'è già eccesso di manodopera e domanda inevasa e in altri settori (piccole e medie aziende e artigianato) carenza di offerta. Tutto ciò, avviene, anche perché la nostra scuola non educa al lavoro ma ad una gerarchia di valori che si fondano sulla fuga del lavoro manuale e produttivo verso le professioni impiegative e terziarie e della pubblica amministrazione.

Dalle cose dette, anche se un po' schematiche, emerge perciò il punto fondamentale su cui far leva per avviare a soluzione il problema dell'occupazione giovanile: non basta una espansione della domanda di lavoro (non necessariamente si tradurrebbe in creazione di nuovi posti di lavoro) occorre insieme programmare e indirizzare l'offerta di lavoro. Ciò pone problemi enormi di qualificazione e riqualificazione dell'attuale massa dei giovani in cerca di prima occupazione (pensiamo solo al fatto che ci sono in prospettiva un milione di insegnanti per, al massimo, 200 mila posti di lavoro che una riforma, anche profonda, potrebbe creare). Noi abbiamo presentato al Parlamento un complesso

di misure che nell'insieme costituiscono uno strumento pubblico di avviamento e di qualificazione al lavoro (oggi inesistente e regolato solo dagli istituti dell'apprendistato e dalla formazione privata) come leva di politica economica. Questa linea politica, sorretta da nuovi rapporti di forza presenti nel paese e nel Parlamento, e nelle fabbriche, a seguito del voto del 20 giugno del 1976 ma anche per le grandi conquiste politiche della classe operaia, conseguite in questi ultimi anni (come lo statuto dei lavoratori, il nuovo processo del lavoro, le conquiste contrattuali in materia di intervento sugli investimenti, sull'organizzazione del lavoro e sull'occupazione), ci potrà permettere di introdurre norme legislative, come la legge di riconversione industriale, che facciano avanzare il senso della programmazione nella nostra economia, o che comincino veramente a raccordare le linee nel campo dell'istruzione con quelle che dobbiamo perseguire nell'economia in generale e quelle della formazione professionale e lo sbocco per uscire dagli squilibri attuali nel campo dell'occupazione, in modo particolare per quella giovanile.

Riformare il mercato del lavoro.

Questa la riteniamo una politica attiva dell'offerta di lavoro, di raccordo di essa con la domanda, su cui deve fondarsi un processo di espansione dell'occupazione qualificata e programmata. Perciò noi indichiamo una linea che contiene nel suo insieme, pur se con diverse gradualità di attuazione, elementi riformatori nel campo del lavoro. Invitiamo perciò il Parlamento ad essere sollecito nell'affrontare, nel discutere e nel rendere operanti le proposte di legge giacenti presso le Camere.

La prima è la proposta di legge presentata al Senato (n. 84) dal gruppo comunista « sul preavviamento al lavoro dei giovani inoccupati », la quale indica le linee di base per una specifica politica di lavoro per i giovani inoccupati con misure volutamente straordinarie e limitate nel tempo.

La proposta prevede un piano di avviamento al lavoro temporaneo (per una durata di tre anni) che impegni una massa di giovani, privi di prospettive di lavoro stabile, per un rapporto valido per un periodo di un anno, in cui svolgono insieme un corso di lavoro e formazione professionale in settori che corrispondono alle esigenze complessive di sviluppo del paese.

Il giovane, quindi, svolge un periodo straordinario di lavoro-studio al termine del quale dovrebbe aver acquisito un'esperienza che lo colloca in modo diverso sul mercato del lavoro.

La seconda proposta di legge, presentata pure dai gruppi comunisti nei due rami del Parlamento — Camera (714) e Senato (351), — è relativa all'istituzione di « principi generali in materia di formazione professionale » la quale costituisce un sostanziale contributo al realizzarsi di una legge quadro che imprima orientamento alla formazione professionale con quel diritto di certezza che le assegna la Costituzione. La proposta di legge definisce, pure, un'equa ripartizione dei poteri e dei fondi tra i vari organi dello Stato e le varie realtà territoriali, e dà alle Regioni quei poteri con i quali permette loro di svolgere un'azione per una maggior socializzazione delle scelte ed una più accurata pulizia amministrativa.

Presenteremo quanto prima una proposta di legge di riforma del collocamento, e sarà una proposta che intende far diventare il collocamento un servizio fondamentale e unificante di gestione del mercato del lavoro, e dovrà costituire un momento centrale e unificante, contro la frammentazione e la contraddittorietà delle posizioni assunte anche in questo periodo dal Governo in materia di mobilità, occupazione, formazione professionale oltretutto del collocamento e affinché non vi sia contraddizione tra politica del lavoro e politica della ripresa produttiva.

Con la presente proposta di legge, sulla « disciplina del rapporto di lavoro e formazione » ci proponiamo di facilitare l'accesso al lavoro di un numero maggiore di giovani rispetto a quanti sono impiegati con la legge sull'apprendistato, ed al tempo stesso di dare alle nuove leve giovanili possibilità per acquisire non una qualsiasi qualificazione professionale, ma condizioni per conferirgli tutte le nozioni tecniche e scientifiche necessarie per svolgere un lavoro sempre più qualificato.

Difatti la proposta di legge stabilisce:

a) che alle imprese sia acconsentita l'assunzione del giovane inoccupato il quale per un periodo ben definito dovrà svolgere nell'azienda un lavoro ridotto e nel frattempo deve poter fare della formazione professionale.

Prevediamo una riduzione del costo del lavoro superiore a quanto stabilisce la legge sull'apprendistato.

Amplia, in modo articolato, i benefici e le agevolazioni sugli oneri sociali o con premi a nuovi settori produttivi non facilitati dalla legge sull'apprendistato e a tutte le imprese artigiane, industriali, agricole, commerciali, cooperative e consortili, pubbliche e private.

b) Riguardo la formazione professionale la proposta supera fra l'altro la formulazione prevista dalla legge sull'apprendistato, la cui inadeguatezza è stata sottolineata da tante parti e conferisce al soggetto interessato, obbligo di partecipazione a corsi predisposti dalla Regione; o dalle aziende, ma sotto il patrocinio dell'Ente regionale in modo da avere, per il periodo stabilito e per il tempo assegnato, la possibilità di acquisire le utili capacità tecniche e professionali.

Il che può e deve significare, l'apertura di un largo processo di riconversione e qualificazione, nel senso del lavoro produttivo, per estese fasce di lavoro giovanile, più o meno altamente scolarizzate.

Esigenza dovuta anche per la posizione distorta della scuola che pone i giovani al momento di entrare nell'attività lavorativa non sempre preparati ad affrontare le richieste presenti sul mercato del lavoro.

c) Dopo aver stabilito (con la proposta di legge 84 del Senato) l'inserimento delle giovani donne nell'attività produttiva nella misura pari a quella dei giovani, quindi il 50 per cento di maschi, e 50 per cento di femmine, con questa proposta si concede all'impresa che assume forza-lavoro femminile un prolungamento della durata delle agevolazioni.

d) Attraverso una differenziazione nell'entità e nella durata delle agevolazioni (premi, fiscalizzazione degli oneri sociali, superamento di norme obsolete presenti nell'attuale legislazione sull'apprendistato, modifiche alla legge riguardante l'artigianato, per quel che concerne i massimali occupazionali) si potrà sviluppare l'occupazione dei giovani particolarmente nel Mezzogiorno e nei settori a più alto tasso di occupazione, attuale e potenziale: con un intervento, quindi, inserito nella logica di un diverso sviluppo economico.

e) Aperture che vanno a modificare l'attuale disciplina legislativa in materia di collocamento e introduce norme che vanno in direzione della sua riforma. Infatti spet-

ta alla Regione su delega del Governo costituire la commissione per l'avviamento dei giovani al lavoro e alla formazione, e sempre alla Regione viene affidato il compito di istituire presso i comuni e i loro consorzi, o i comprensori, o le comunità montane, le commissioni per la gestione della forza-lavoro giovanile.

Viene così conferito un potere più ampio alla Regione, un potere che le permette, tramite le sue articolazioni, di partecipare appieno alla gestione e formazione della forza-lavoro.

f) Sono pure previste norme per le commissioni competenti per territorio, norme e compiti tuttora contrastati dal Governo in quanto si riferiscono all'accoglimento delle richieste di assunzione non più in termini clientelari o in forme assistenziali, ma con i criteri stabiliti dalla commissione preposta.

Con l'articolo 12 si dà al giovane la facoltà di scegliere di svolgere altra attività lavorativa non corrispondente al titolo di studio di cui è in possesso, ciò lo si è fatto per evitare a certe zone del paese la disoccupazione forzata. Infatti in diverse zone industriali (ma anche non industriali) a causa dello scollegamento tra la scuola e la domanda di lavoro si determina un numero elevato di giovani diplomati e laureati in cerca di lavoro maggiore rispetto alle richieste previste dal mercato; pertanto in attesa che la scuola si adegui alla emissione di giovani con titoli o diplomi corrispondenti alla richiesta del mercato del lavoro si ricorre a questa facoltà.

g) Sono previste norme transitorie di notevole rilievo, accenniamo solo a quella che stabilisce per un periodo di 3 anni contratti a termine per un anno, con clausole che evitano forme speculative. È una scelta, l'inserimento del contratto a termine, che tiene conto delle gravi difficoltà nella quale viene a trovarsi la nostra economia, ma viene vista dai proponenti come un contributo alla difesa, se non di ampliamento dell'occupazione.

Onorevoli colleghi, è da questa impostazione che discende l'articolato della proposta di legge. Però prima di entrare più nel merito vorremmo precisare alcune nostre obiezioni in merito al disegno di legge presentato dal Governo sui provvedimenti per i giovani non occupati; vorremmo successivamente formulare alcuni degli elementi che ci hanno portato a proporre l'abrogazione della legge sull'apprendistato.

I limiti del disegno di legge del Governo.

Certamente noi non sottovalutiamo l'importanza della presentazione da parte governativa di un disegno di legge e il fatto che con ciò il Governo è entrato, finalmente, nella fase di concretizzazione e sarà presente nel dibattito parlamentare con sue proposte. Le nostre obiezioni riguardano, in particolare, il fatto che in esso:

a) non sia centrale l'istituzione di uno speciale rapporto di lavoro e formazione che, attraverso il momento formativo, indirizzi i giovani, principalmente, verso il lavoro produttivo anche quando l'impiego (temporaneo) dei giovani avvenga nel terziario pubblico.

Siamo del parere che ciò sia errato in quanto un provvedimento, quale quello in discussione, deve avere come punto di riferimento la massa di giovani non occupati e senza una reale qualificazione professionale e deve puntare, fondamentalmente, in coerenza con la prospettiva di un diverso modello di sviluppo, e fornire loro una formazione professionale adeguata.

b) Sia presente, riguardo alla formazione professionale, al di là di alcune affermazioni di senso contrario fatte da parte democratico cristiana e governativa, più che un'esaltazione del ruolo della Regione come centro di programmazione e di controllo, una visione dell'istituzione come ente che accorpa indiscriminatamente iniziative proposte dall'esterno: e che qui si aprono spazi per impostazioni aziendalistiche o addirittura per operazioni che sfuggono del tutto al controllo pubblico.

c) Vi sia, per quanto riguarda la definizione dei progetti di pubblica utilità in cui impiegare giovani, uno svilimento del ruolo della Regione a mera funzione propositiva.

d) Non vi sia un discorso specifico riguardo all'impiego della forza lavoro femminile: ciò è decisamente negativo.

e) Non vi sia una differenziazione ulteriore a livello settoriale, delle agevolazioni previste, per entità e durata.

f) Siano carenti i necessari vincoli per evitare un uso distorto della forza-lavoro giovanile, da parte delle imprese.

g) Si tenda, assai chiaramente, ad alimentare una spinta al gonfiamento del settore del pubblico impiego.

A queste considerazioni noi facciamo seguito con dovuto impegno, presentando in Parlamento la presente proposta di leg-

ge ma sviluppando ulteriormente il dibattito politico e il movimento di massa affinché la legge per l'occupazione giovanile sia varata al più presto in modo coerente e valido.

Superamento della legge sull'apprendistato (del 19 gennaio 1955, n. 25 e sue successive modifiche).

Onorevoli colleghi, dato che la presente proposta di legge, ritiene superata e abroga la legge sull'apprendistato, vogliamo precisare il significato di questa nostra scelta e quali considerazioni ne abbiamo dedotto.

L'apprendistato (regolato fondamentalmente dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25) ha come obiettivo il conseguimento di una qualifica attraverso un'esperienza di lavoro e formazione.

Il principio ispiratore, di per sé non è errato, in quanto potrebbe consentire il superamento dell'addestramento da un lato e dall'altro dell'insegnamento scollegato da una dimensione di professionalità: in realtà ha avuto un'applicazione ben diversa, che ha snaturato il principio stesso, facendo dell'apprendistato un'occasione di sfruttamento dei giovani lavoratori.

Le cause fondamentali di tale fenomeno sono molteplici e riconducibili in parte agli aspetti legislativi, in parte al momento gestionale ed organizzativo.

Senza voler fare un elenco troppo lungo, ci limitiamo all'essenziale:

1) a livello legislativo occorre rilevare che:

non è fissato il rapporto tra apprendista e addetti, e lascia ai contratti collettivi nazionali di lavoro di fissare tale rapporto, ma non tutte le imprese lo applicano;

esiste uno spazio all'assunzione nominativa resasi una formulazione assistenziale;

non è precisato il quantitativo di ore da destinare all'insegnamento teorico complementare;

la durata è di 5 anni, anche se sono state introdotte riduzioni tramite i contratti, ma ci sembra eccessivo il periodo di formazione;

non fissa i ruoli e le mansioni per i quali è significativo l'apprendistato;

non fissa uno specifico livello di istruzione di base.

Tutto ciò ha consentito un'applicazione distorta di tale istituto, che si può sintetizzare nella constatazione che:

2) la parte padronale ha accettato gli aspetti vantaggiosi evadendo completamente quelli onerosi.

Più in particolare:

l'impresa è libera di protrarre al massimo la durata del periodo di apprendistato oppure di interrompere il rapporto all'approssimarsi del conseguimento della qualifica, a secondo dell'utilità;

l'impresa disincentiva la frequenza ai corsi teorico-complementari perché i costi sono a suo carico.

3) Infine, l'attività teorico-complementare svolta nei centri di formazione professionale non riesce a ricollegarsi ad una dimensione di professionalità e alla parte pratica svolta in azienda in quanto:

non c'è collegamento fra centri di formazione professionale e azienda;

quasi mai gli allievi sono raggruppati per aziende o ruoli affini.

Ciò comporta un ripiegamento a livello di contenuto finalizzato al recupero scolastico e una conseguente evasione della frequenza.

Queste brevi annotazioni e giudizi espressi sia sulla proposta di legge del Governo che sulla proposta del gruppo parlamentare comunista di abrogare la legge sull'apprendistato rafforzano i contenuti preposti nella nostra proposta di legge che ora intendiamo precisare in modo più analitico.

Gli obiettivi perseguiti dalla proposta di legge in termini articolati.

La presente proposta di legge ha come riferimento e come soggetto « i giovani inoccupati » senza reale formazione professionale.

Gli articoli 1, 2 e 3 definiscono e identificano il soggetto interessato dallo speciale rapporto e precisano quali devono essere gli interlocutori validi e interessati a far acquisire al giovane lavoratore le cognizioni tecniche, scientifiche in grado di farlo divenire professionalmente abile nel lavoro che dovrà svolgere e evidenzia l'impresa quale garante dell'opera del giovane per il tempo non solo iniziale, ma soprattutto in prospettiva.

Con gli articoli 4 e 5 si definiscono i soggetti del rapporto di lavoro e forma-

zione, indicando tramite l'articolo 4, i giovani in cerca di occupazione di ambo i sessi, di età compresa tra i 16 e 22 anni ed elevando l'età a 24 anni se il giovane è in possesso di diploma e a 26 anni se è in possesso di laurea.

L'articolo 5 precisa i comparti produttivi e identifica nelle imprese artigiane, industriali, agricole, commerciali, cooperative e consortili, pubbliche e private le interlocutrici del rapporto di lavoro.

Le competenze delle regioni e delle Commissioni territoriali.

Gli articoli 6, 7 e 8 stabiliscono le competenze delle Regioni, che devono attuare in base ai propri programmi, e con strumenti costituiti (commissioni) a livelli regionale e su basi comprensoriali, con la partecipazione di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali, professionali e imprenditoriali, maggiormente rappresentative, i piani per l'attuazione e la gestione della presente legge.

Negli articoli 9, 10, 11 e 12 sono previsti i compiti delle commissioni territoriali, le quali (articolo 9) provvedono alla formulazione delle liste sulla base delle domande presentate dai giovani e sulla base di criteri adottati dalle commissioni regionali. Le commissioni territoriali devono (articolo 10) trasmettere le liste e le richieste di assunzione presentate dalle imprese alle commissioni regionali e vengono accolte, una volta accertato il giusto adempimento svolto da parte dell'azienda ed in base alla graduatoria emersa.

I compiti si estendono dall'accertamento preventivo delle condizioni di idoneità (articolo 11) del giovane al lavoro per il quale deve essere assunto, e possono destinare i giovani — se da loro richiesto — ad attività (articolo 12) non corrispondente al titolo di studio di cui sono in possesso.

Durata del rapporto di lavoro, diritti e doveri del giovane e dell'impresa.

L'articolo 13 definisce la durata del periodo del rapporto di lavoro e formazione; per l'artigianato va da un minimo di due anni ad un massimo di quattro anni; per le altre imprese viene stabilito in dodici mesi, e stabilisce, al termine del periodo, se il giovane ha frequentato il corso di formazione professionale con profitto, il diritto al passaggio alla categoria corrispondente.

L'articolo 14 indica in 720 le ore da dedicare alla formazione e in 20 ore settimanali il lavoro da effettuare nell'azienda durante il periodo del corso. E quello stabilito dai contratti collettivi, con un massimo di 40 ore settimanali, quando il giovane risulta ancora nel periodo di lavoro e formazione ma ha esaurito il corso professionale.

I giovani assunti (articolo 15) ricevono dalla Regione la somma complessiva di lire 225 mila ripartite in assegni mensili per il numero di mesi impegnati nel corso di formazione professionale. Vengono definiti (articolo 16) i doveri del giovane sia quando frequenta il corso, sia quando è ammalato, sia se non frequenta il corso. In quest'ultimo caso si stabilisce, che se il giovane non frequenta il corso di formazione professionale il rapporto di lavoro e formazione decade a tutti gli effetti.

L'articolo 17 garantisce, per le ore lavorate durante il periodo di lavoro e formazione al giovane gli stessi diritti degli altri lavoratori dipendenti e associati, stabiliti nei contratti collettivi, nazionali e integrativi di lavoro.

L'impresa (articolo 18) che intende assumere o associare i giovani sulla base del rapporto di lavoro e formazione fa richiesta non nominativa alle commissioni competenti per territorio ed è tenuta ad indicare il tipo di attività per la quale prevede di inserire il giovane al termine del periodo di lavoro e formazione. Deve altresì dimostrare (articolo 19) di non aver proceduto nei 6 mesi precedenti a licenziamenti, di non aver chiesto la Cassa integrazione guadagni. Le imprese che assumono giovani ai sensi della presente legge non possono effettuare licenziamenti e sono tenute (articolo 20) a comunicare entro 5 giorni alle commissioni competenti il nominativo del giovane che abbia cessato il rapporto di lavoro e formazione.

Le agevolazioni alle imprese.

Alle imprese di cui all'articolo 5 della presente legge vengono corrisposti (articolo 21) in termini differenziati dei premi orari e per le imprese artigiane, quelle fino a 100 dipendenti, viene stabilito lo sgravio totale di tutti gli oneri contributivi a carico del datore di lavoro; ed inoltre si stabilisce (articolo 22), per le imprese che assumono donne giovani, quelli nel Mezzo-

giorno, quelle artigiane che usufruiscano di agevolazioni maggiori in modo non identico anche per il periodo successivo stabilito per il normale rapporto di lavoro.

Queste agevolazioni saranno detratte dall'impresa in base ai versamenti che fa all'INPS (articolo 23) e successivamente diviene dovere dello Stato coprire con propri mezzi finanziari il vuoto economico che viene a determinarsi all'Istituto.

Limite numerico delle assunzioni.

L'articolo 24 determina il numero dei giovani che le imprese possono assumere e lo stabilisce in base al numero degli addetti che si trovano in organico. Prevede, per il settore dell'artigianato il superamento del numero delle assunzioni nella misura di 5 purché siano interessati alla presente legge. È una proposta, se accolta, che può creare spazi per l'occupazione nel settore artigianale di estremo interesse.

Molte aziende artigianali sono in attesa della riforma del settore artigianale e possono ottenere dell'ossigeno se il tetto degli occupati stabilito in base alla legge n. 860 del 25 luglio 1956 viene elevato, così pure per le cooperative e le imprese di nuova costruzione ubicate nei territori dell'Italia meridionale il limite delle assunzioni in base agli addetti viene aumentato rispetto alle imprese che si trovano nella parte centrale e settentrionale del territorio nazionale.

Norme finanziarie.

La spesa connessa alla presente legge, per gli anni 1977-78-79 è valutata complessivamente in lire 1.120 miliardi (articoli 26, 27 e 28) iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Tesoro. Le Regioni hanno bisogno per finanziare i programmi di formazione professionale, di lire 120 miliardi l'anno per un triennio. Tali somme saranno assegnate sulla base di criteri formulati dal CIPE, previo parere della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1971, n. 281, si dovrà tener conto del tasso di disoccupazione giovanile in rapporto alla popolazione, del reddito medio *pro-capite*, delle prospettive occupazionali con particolare riferimento al Mezzogiorno.

Con l'articolo 29 si estendono le norme della presente legge anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 30 dispone sanzioni amministrative sia nei confronti del giovane che della impresa qualora questi non si siano attenuti all'applicazione delle norme previste dalla presente legge.

L'articolo 31 prevede l'abrogazione della legge sull'apprendistato del 19 gennaio 1955, n. 25 e sue successive modifiche. Le considerazioni politiche che ci hanno portato alla soppressione le abbiamo già formulate precedentemente.

Norme transitorie - Parte I.

Con l'abrogazione della legge sull'apprendistato si va a creare un vuoto legislativo per quei giovani che non hanno concluso il loro speciale rapporto di lavoro, pertanto si ritiene necessario (articolo 32) far conservare a loro, fino all'esaurimento i diritti acquisiti in qualità di apprendista.

Nell'attesa dell'approvazione della riforma della scuola secondaria superiore, il limite inferiore non è di 16 anni come prevede l'articolo 4 della presente proposta di legge ma di 15 anni, e se il giovane (articolo 33) è in possesso della licenza della scuola dell'obbligo, il limite viene ridotto a 14 anni.

Norme transitorie - Parte II.

La seconda parte delle norme transitorie (articoli 34 e 35), trattano temi sui quali si è acceso un'interessante dibattito tra le forze politiche e sociali.

Viene stabilito (articolo 34) che per un periodo di tre anni vengono assunti i giovani a tempo determinato. Le imprese pur essendo state facilitate dalla introduzione della non rigidità della manodopera giovanile, non possono (articolo 35) assumere altri giovani per rapporto della medesima specie. Possono invece assumere o associare a tempo indeterminato almeno un terzo dei giovani occupati nel rapporto di lavoro e formazione, e son tenute a comunicare alle commissioni competenti per territorio e alle rappresentanze sindacali aziendali valutazioni comparate sia che il rapporto di lavoro si trasformi sia che si concluda.

Oltre ai giovani inoccupati privi di professionalità, riteniamo (articolo 39) che per il periodo 1977-78-79 le imprese le quali intendono assumere giovani qualificati a tempo indeterminato abbiano ad usufruire delle agevolazioni previste dall'articolo 22 della presente legge.

Questa facilitazione può essere concessa (articolo 37) all'impresa anche se trasforma a tempo indeterminato due terzi dei giovani che ha assunto precedentemente nel rapporto di lavoro e formazione.

Onorevoli colleghi, ecco dunque le ragioni che ci hanno spinto a presentare

questa proposta di legge che d'altronde è il frutto di un largo dibattito svoltosi nel Paese, in modo particolare tra le grandi masse giovanili prive di occupazione.

Convinti come siamo della giustezza delle proposte in essa contenute, l'affidiamo al vostro esame e alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

DEFINIZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E FORMAZIONE

ART. 1.

Il rapporto di lavoro e formazione è uno speciale rapporto che ha lo scopo di sviluppare le occasioni di lavoro per i giovani in cerca di occupazione e di fornire loro una qualificazione professionale rispondente alle esigenze di sviluppo, economico e sociale, del paese.

ART. 2.

La formazione del giovane assunto si attua mediante un corso di formazione professionale organizzato dalla regione e il tirocinio sul lavoro. Il corso di formazione professionale e il tirocinio sul lavoro, hanno lo scopo di conferire al giovane le conoscenze tecniche scientifiche e le abilità necessarie alla acquisizione della piena capacità professionale.

ART. 3.

In base al rapporto di lavoro e formazione, l'impresa è tenuta a consentire al giovane assunto alle sue dipendenze o associate la partecipazione al corso di formazione professionale organizzato dalla regione e a utilizzarne l'opera nell'impresa stessa.

SOGGETTI DEI RAPPORTI DI LAVORO E FORMAZIONE

ART. 4.

I giovani in cerca di occupazione, cui si applica la presente legge sono quelli di ambo i sessi, di età compresa tra i 16 e

i 22 anni di età. Tale limite di età è elevato a 24 anni se il giovane è in possesso di diploma, e a 26 anni, se è in possesso di laurea.

ART. 5.

La presente legge riguarda le imprese artigiane, industriali, agricole, commerciali, cooperative e consortili, pubbliche e private.

COMPETENZA DELLE REGIONI

ART. 6.

La regione attua e coordina le iniziative previste dalla presente legge nel quadro dei principi generali e in riferimento ai propri programmi di sviluppo economico e di formazione professionale.

ART. 7.

Presso la regione è costituita una commissione regionale per l'avviamento dei giovani al rapporto di lavoro e formazione. A tale commissione deve essere assicurata la partecipazione di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali, professionali e imprenditoriali, maggiormente rappresentative. Partecipa alla riunione il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione di cui al comma precedente definisce i criteri per la formulazione della graduatoria prevista dal successivo articolo.

ART. 8.

Spetta alla regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, promuovere la costituzione, presso i comuni, o i loro consorzi, o i comprensori, o le comunità montane, di commissioni per l'avviamento dei giovani al rapporto di lavoro e formazione.

In tali commissioni deve essere assicurata la partecipazione di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali, professionali e imprenditoriali maggiormente rappresentative. Partecipa alla commissione il responsabile del competente ufficio di collocamento.

COMPETENZE
DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI

ART. 9.

Le commissioni provvedono alla formulazione di liste sulla base delle domande presentate dai giovani e sulla base dei criteri adottati dalla commissione regionale.

Contro l'omessa o indebita inclusione nelle liste stesse o nelle categorie preferenziali è ammesso ricorso alla commissione regionale di cui all'articolo 7 entro 30 giorni dalla pubblicazione delle liste. Tale commissione esamina e decide sui ricorsi entro 30 giorni dalla loro presentazione.

ART. 10.

Le commissioni di cui all'articolo 9 inviano alla commissione regionale le liste da esse definite e le richieste di assunzione presentate da parte delle imprese.

ART. 11.

La commissione competente per territorio esamina le richieste presentate dalle imprese ai sensi dell'articolo 18 e le accoglie in base alla graduatoria.

La commissione, preventivamente accerta le condizioni di idoneità del giovane, al lavoro per il quale deve essere assunto.

ART. 12.

I giovani, all'atto della domanda di iscrizione nelle liste di cui all'articolo 9 possono chiedere di essere destinati ad attività non corrispondenti al titolo di studio di cui sono in possesso.

RAPPORTO DI LAVORO
E FORMAZIONE

ART. 13.

La durata del periodo di lavoro e formazione è di 12 mesi.

Nell'artigianato tale durata può andare da un minimo di 2 anni ad un massimo di 4 anni.

La durata del periodo di prova non può essere in ogni caso superiore ad un mese.

Alla fine del periodo di lavoro e formazione il giovane deve essere inquadrato nella categoria corrispondente alla qualifica professionale del corso di formazione professionale frequentato con profitto.

ART. 14.

L'ammontare minimo delle ore destinate alla frequenza del corso di formazione professionale è di 720 ore, a partire dall'inizio del rapporto di lavoro e formazione.

Nei mesi in cui il giovane frequenta il corso di formazione professionale l'orario di lavoro è di 20 ore settimanali.

Per i restanti mesi è quello previsto dai contratti collettivi con un massimo di 40 ore settimanali.

Per l'artigianato l'ammontare minimo di ore da dedicare alla formazione professionale è distribuito nei 12 mesi iniziali. Nei mesi in cui il giovane frequenta il corso di formazione professionale, l'orario di lavoro è di 40 ore settimanali.

DIRITTI E DOVERI
DEL GIOVANE ASSUNTO

ART. 15.

L'ammontare minimo delle ore di formazione professionale è retribuito con una somma complessiva di lire 225 mila ripartita in assegni mensili per il numero di mesi, per la durata del corso di formazione professionale.

ART. 16.

L'istituto presso cui il giovane frequenta il corso di formazione professionale deve accertare la frequenza del giovane al corso stesso.

Nel caso di malattia il giovane deve inviare a detto istituto il certificato medico attestante la malattia.

Nel caso che dopo 3 giorni dall'inizio dell'assenza non sia pervenuto detto certificato, oppure nel caso di assenze nel corso di un mese superiore a sette giorni l'isti-

tuto comunica l'assenza alla commissione competente per territorio indicandone i motivi, la quale provvede ad operare le trattative proporzionali sull'assegno mensile di cui all'articolo 15.

Nel caso in cui il giovane assunto o associato in base alla presente legge non frequenta il corso di formazione professionale il rapporto di lavoro e formazione decade a tutti gli effetti.

ART. 17.

Il giovane soggetto al rapporto di lavoro e formazione ha gli stessi diritti degli altri lavoratori dipendenti o associati.

La retribuzione spettante al giovane durante il periodo di lavoro e formazione, per il lavoro prestato nell'impresa è stabilito nei contratti collettivi, nazionali e integrativi, di lavoro.

DOVERI DELL'IMPRENDITORE

ART. 18.

Le richieste di assunzione di giovani ai fini del rapporto di lavoro e formazione non possono essere nominative.

L'impresa che intende assumere o associare i giovani sulla base del rapporto di lavoro e formazione, fa richiesta alla commissione competente per territorio indicando il tipo di attività di cui l'impresa prevede di inserire il giovane al termine del periodo di lavoro e formazione e le condizioni della prestazione richiesta.

ART. 19.

Le imprese industriali all'atto della richiesta devono dimostrare di non aver proceduto nei 6 mesi precedenti a licenziamenti per riduzione di personale, di non avere personale in Cassa integrazione né di avere pendenti richieste di ricorso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.

Le altre imprese debbono dimostrare di non aver proceduto nei 6 mesi precedenti alla richiesta a licenziamenti per riduzione di personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le imprese che assumono giovani ai sensi della presente legge non possono effettuare licenziamenti per riduzione di personale per la durata del rapporto di lavoro e formazione.

ART. 20.

L'impresa è tenuta a comunicare, entro 5 giorni, alla commissione competente per territorio il nominativo del giovane che abbia cessato il rapporto di lavoro e formazione.

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

ART. 21.

Alle imprese di cui all'articolo 5 della presente legge sono corrisposte per la durata del rapporto di lavoro e formazione per ogni giovane assunto o associato:

a) lire 200 orarie, per il numero di ore di lavoro prestate nelle imprese al di sopra di 100 addetti;

b) lire 400 orarie, per quelle ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e per le imprese agricole;

c) alle imprese artigiane e a quelle fino a 100 addetti è concesso lo sgravio, in misura totale, di tutti gli oneri contributivi a carico del datore di lavoro.

ART. 22.

All'atto del passaggio del giovane al normale rapporto di lavoro, le imprese usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 21 in relazione all'orario di lavoro contrattuale nella seguente misura:

a) per le imprese al di sopra di 100 addetti: per 12 mesi, un importo pari al 100 per cento;

b) per le imprese fino a 100 addetti: per 12 mesi, un importo pari al 100 per cento; e per i successivi 12 mesi un importo pari al 50 per cento.

Le imprese artigiane usufruiscono del 50 per cento delle agevolazioni di cui all'articolo 21 per un periodo di 12 mesi.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per le imprese agricole, e per quelle ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, il periodo di cui alle lettere *a)* e *b)* è prolungato di 12 mesi con la riduzione delle agevolazioni al 50 per cento.

Per le imprese cooperative il periodo di cui alle lettere *a)* e *b)* è prolungato di 6 mesi e con la riduzione delle agevolazioni al 50 per cento.

Per ciascuna giovane assunta secondo la presente legge le imprese usufruiscono delle agevolazioni ridotte al 50 per cento per un periodo aggiuntivo di un anno a quello di cui ai precedenti commi.

ART. 23.

In sede di versamento all'INPS dei contributi per l'assicurazione sociale obbligatoria, l'impresa detrae l'importo delle agevolazioni previste dagli articoli 21 e 22. Ai fini del rimborso da parte dello Stato, sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS. L'INPS tiene apposita evidenza contabile.

LIMITE NUMERICO DELLE ASSUNZIONI

ART. 24.

L'impresa artigiana può assumere i giovani nel rapporto di lavoro e formazione in numero di 5 oltre a quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di artigianato.

Alla scadenza del rapporto di lavoro e formazione i giovani possono essere mantenuti in organico nelle imprese artigiane nella misura di 5 oltre a quanto stabilito dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, articolo 2, lettere *a)*, *b)* e *d)* sino alla emanazione di nuove norme.

Le imprese artigiane definite dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, articolo 2, lettera *c)*, da 50 a 100 addetti possono assumere i giovani nel rapporto di lavoro e formazione in misura del 50 per cento degli occupati con un massimo di 40 unità, in deroga alla legge 25 luglio 1956, n. 860, articolo 2, ultimo comma, sino alla emanazione di nuove norme.

Le imprese escluse dai precedenti commi possono assumere e associare giovani

nel rapporto di lavoro e formazione per un numero:

a) pari al 50 per cento degli addetti, per quelle imprese che hanno un massimo di 50 occupati in organico;

b) per quelle aventi da 51 a 100 addetti pari al 20 per cento degli occupati in organico;

c) per quelle oltre i 100 addetti, pari al 10 per cento degli addetti in organico.

Per le imprese agricole e cooperative tali percentuali sono maggiorate del 5 per cento.

ART. 25.

Le cooperative e le imprese di nuova costituzione ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, possono assumere per un periodo di 3 anni i giovani con il rapporto di lavoro e formazione, nei limiti seguenti:

a) per le imprese fino a 100 addetti, fino al 50 per cento dell'organico;

b) per le imprese oltre i 100 addetti, fino al 25 per cento dell'organico.

NORME FINANZIARIE

ART. 26.

È autorizzata per il triennio 1977-79 la spesa di 120 miliardi l'anno per la concessione alle Regioni di contributi speciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1971, n. 281, per la predisposizione dei programmi regionali di formazione professionale previsti dalla presente legge.

La determinazione delle somme da assegnare alle singole Regioni, sarà effettuata dal CIPE, previo parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1971, n. 281, sulla base dei criteri formulati dalla suddetta commissione tenuto conto del tasso di disoccupazione giovanile in rapporto alla popolazione, del reddito medio *pro capite*, delle prospettive occupazionali con particolare riferimento al Mezzogiorno.

ART. 27.

Le somme destinate alle singole Regioni in base al piano di riparto del precedente articolo saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti fruttiferi aperti presso la tesoreria centrale, dal quale le Regioni effettueranno i prelevamenti bimestrali su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale effettuato sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi previsti dal precedente articolo.

ART. 28.

La spesa connessa all'attuazione della presente legge, per gli anni 1977, 1978 e 1979 valutata complessivamente in lire 1.120 miliardi, è così ripartita:

a) lire 360 miliardi per il finanziamento dei programmi regionali di cui all'articolo 26;

b) lire 760 miliardi per il rimborso all'INPS dell'importo delle agevolazioni di cui agli articoli 21 e 22.

L'onere di cui al comma precedente è iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di: lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1977, 1978, 1979 per le spese di cui alla lettera a); lire 180 miliardi nell'anno finanziario 1977; 260 miliardi per l'anno finanziario 1978; 320 miliardi per l'anno finanziario 1979, per le spese di cui alla lettera b).

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede annualmente con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ESTENSIONE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ART. 29.

Le norme di cui alla presente legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

SANZIONI

ART. 30.

La violazione di quanto disposto dall'articolo 9 ultimo comma determina la perdita delle agevolazioni di cui agli articoli 21 e 22 e l'obbligo di restituire tutti i benefici goduti sin dall'inizio del rapporto di lavoro e formazione.

La violazione da parte dei datori di lavoro di quanto disposto dall'articolo 3 in qualunque modo essa avvenga, tramite intimidazione, minacce, obbligo allo straordinario, orari di lavoro tali da non consentire la partecipazione ai corsi di formazione accertata secondo le modalità previste dall'articolo 14 o direttamente dall'Ispettorato del lavoro, determina il venir meno delle agevolazioni previste dagli articoli 21 e 22 e l'obbligo per i datori di lavoro di restituire i benefici goduti fin dall'inizio del rapporto di lavoro e formazione.

Si applica inoltre ai datori di lavoro l'ammenda amministrativa da lire 500 mila a lire 10 milioni.

La stessa si applica in caso di mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 13, ultimo comma, della presente legge.

ABROGAZIONI

ART. 31.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

la legge 19 gennaio 1955, n. 25;

la legge 8 luglio 1956, n. 706;

gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 aprile 1968, n. 424.

NORME TRANSITORIE

PARTE I.

ART. 32.

Le imprese che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbiano alle loro dipendenze giovani assunti in base alla leg-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modifiche, sono tenute a conservare loro, fino all'esaurimento dello speciale tipo di rapporto di lavoro, i diritti acquisiti in qualità di apprendisti.

ART. 33.

Fino all'entrata in vigore della riforma della scuola secondaria superiore, il limite inferiore di età, di cui all'articolo 4 è di 15 anni; se il giovane è in possesso della licenza della scuola dell'obbligo il limite deve essere ridotto a 14 anni.

PARTE II.

ART. 34.

Per gli anni 1977, 1978 e 1979 non si applica l'ultimo comma dell'articolo 13 della presente legge.

ART. 35.

Per gli anni 1977, 1978 e 1979, le imprese cui si applica la legge 15 luglio 1966, n. 604, che abbiano posto in essere rapporti con giovani in base alle norme della presente legge, possono, al termine di ciascun anno realizzare nuovi rapporti della medesima specie con altri giovani, purché abbiano assunto o associato o assumano o associno a tempo indeterminato almeno un terzo dei giovani occupati nel rapporto di lavoro e formazione.

L'impresa che procede alle assunzioni a tempo indeterminato previste dal precedente comma deve comunicare alla commissione competente per territorio alle rappresentanze sindacali aziendali una valutazione comparata tra i giovani il cui rapporto viene così trasformato ed i giovani il cui rapporto si conclude.

ART. 36.

Per gli anni 1977, 1978 e 1979, l'impresa che assume a tempo indeterminato giovani qualificati usufruisce delle agevolazioni previste dall'articolo 22 della presente legge.

ART. 37.

Le imprese che intendono assumere o associare a tempo indeterminato giovani qualificati con le agevolazioni di cui all'articolo precedente debbono assumere o associarne almeno due terzi tra i giovani che abbiano assunto precedentemente nel rapporto di lavoro e formazione.